

C. n. 1454

N. 987/2011 Ruolo Generale degli Affari Civili Non Contenziosi

TRIBUNALE di RAVENNA

Il Giudice designato,

definitivamente decidendo il ricorso proposto a norma della L. 1/3/2006 n.

67 da [redacted] ia e da [redacted] genitori del minore disabile

[redacted], nei confronti del COMUNE di RAVENNA e dell'ASP - AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA di RAVENNA; letti gli atti del procedimento ed uditi i difensori delle parti, osserva:

il minore M [redacted] I, nato il [redacted] 3, è affetto da Sindrome di Down, disabilità grave ai sensi della legge n. 104/1992 e bisognevole di interventi permanenti e globali di assistenza nella vita individuale e sociale (art. 3, commi I e III). Egli frequenta la scuola primaria Riccardo Ricci di Ravenna con orario dalle 8.30 alle 12.30 e con rientro pomeridiano fino alle 16.30.

I ricorrenti lamentano la esclusione del proprio figlio dal servizio post-scuola con mensa nella fascia oraria 12.30-14.00 ed il carattere discriminatorio di tale esclusione. Fanno derivare la illiceità della esclusione dalla divergenza fra le disposizioni del Regolamento del servizio di pre e post scuola emanato dal Comune di Ravenna e le disposizioni del Regolamento per la gestione del tempo extrascolastico per i minori disabili emanato dall'Ente gestore del servizio sociale. Nel primo, infatti, per la ammissione al servizio pre e post scuola solo "prioritariamente" si considerano le esigenze di lavoro dei genitori, così che nel limite dei posti disponibili possono essere ammessi

DL

anche figli di genitori non occupati (art. 2); nel secondo regolamento, invece, requisito essenziale per la ammissione al servizio è la occupazione di entrambi i genitori che li costringa ad anticipare od a posticipare, come nel nostro caso, la presenza a scuola dei figli (art. 6).

Tenuto conto delle finalità di aggregazione sociale e di integrazione con i compagni di scuola insite nel servizio post scuola, i ricorrenti deducono che l'elemento ostativo, costituito dal lavoro di entrambi i genitori, è previsto in modo inderogabile soltanto per i minori disabili, i quali pertanto ricevono un trattamento normativo diverso in situazione analoga, e che la allegata necessità dell'educatore, indisponibile per mancanza di risorse economiche, (v. nota 22/7/2010 Comune di Ravenna doc. 11 dei ricorrenti) accentua dei disabili stessi la condizione di svantaggio.

Chiedono dichiararsi la disparità di trattamento e ordinarsi la iscrizione del minore al servizio in parola.

I convenuti COMUNE di RAVENNA e ASP - AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA di RAVENNA eccepiscono la infondatezza della azione e ne chiedono il rigetto: deducono trattarsi di regolamenti non equiparabili, perché aventi ad oggetto servizi con contenuto e finalità diversi.

All'esito della trattazione della causa, si osserva che il Regolamento del Servizio Sociale ha finalità diverse e più ampie di quelle del Regolamento comunale. Esso considera il bisogno di integrazione sociale e di sviluppo dei minori disabili nella sua totalità, cioè non limitatamente alla presenza scolastica come invece fa il Regolamento comunale. L'inserimento e la

DL

crescita dei minori disabili sono promossi con riguardo a tutto il tempo libero extrascolastico e perciò con necessità di una assistenza, di un trattamento e di una cura più ampi e più approfonditi di quella semplice vigilanza dedicata dal Regolamento comunale agli alunni nel pre e post scuola.

Essendo più vasta la organizzazione di mezzi e di persone necessaria alla gestione del tempo extrascolastico dei minori disabili ai fini della loro più completa inclusione (v. disciplina dettata dal Regolamento del Servizio Sociale), si giustifica la limitazione della permanenza scolastica fuori orario dei minori stessi, in relazione alle risorse personali (numero di educatori) disponibili: la presenza di ulteriori attività (artt. 3, 4, 7 Regolamento citato) consente ugualmente il raggiungimento della finalità proposta.

Non è in discussione il fondamentale diritto alla istruzione scolastica e non sussiste, pertanto, la discriminazione allegata.

Sussistono giusti motivi di compensazione delle spese, attesa la difficoltà della questione proposta.

Visti gli artt. 1 e segg. L. n. 67/2006

RESPINGE

il ricorso e compensa per intero fra le parti le spese processuali.

Ravenna 14/6/2012

Il Funzionario Giudiziario F1
PALMINO GASDIA



Il GIUDICE
Dr. Cesare Santi

